

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

44834/07

M



UDIENZA PUBBLICA

DEL 07/11/2007

SENTENZA

N. 02639 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. POSTIGLIONE AMEDEO	PRESIDENTE	
1.Dott.DE MAIO GUIDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	N. 032766/2006
3.Dott.FIALE ALDO	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) SCALZO SALVATORE	N. IL 22/07/1947
2) SCALZO GIOVANNI	N. IL 12/08/1950

avverso SENTENZA del 28/02/2005

CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

DE MAIO GUIDO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dot. Centague Alfredo*

che ha concluso per *l'ammmissibilità del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. *Trautius Vincenzo di Catania*

## MOTIVAZIONE

I. Scalzo Salvatore e Scalzo Giovanni sono stati tratti dinanzi al Tribunale di Caltagirone siccome imputati:

- 1) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, 110 C.P. in relazione agli artt. 138 e 146, lett. c) D.L.vo n. 490/99 per avere eseguito lavori (realizzando un piazzale di mq. 700 e un piazzale di mq. 2.000-2.500 con apporto e compattazione di rifiuti speciali costituiti da scarti di lavorazione per la produzione di mattoni e paletti di cemento e ferro) a distanza inferiore a m. 150, e precisamente sino a m. 18 dal centro dell'alveo e a m. 11 dalla sponda A del torrente Granieri-Margi, iscritto al n. 38 dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Catania, così continuando l'analoga attività illecita per la quale Scalzo Salvatore era stato sottoposto al procedimento penale n. 692/1998.
- 2) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 734 C.P. per avere, in concorso tra loro e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la realizzazione delle opere di cui al capo precedente, distrutto e comunque alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 326/1923 e ambientale ai sensi degli artt. 138, 146 lett. c) del D.L.vo n. 490/1999.
- 3) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 51, co. 3 D.L.vo 5.2.1997, n. 22 per avere realizzato e gestito nella località e con l'attività di cui ai capi precedenti una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi e comunque per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti, quali titolari dell'impresa "F.lli Scalzo Salvatore s.a.s." e proprietari dell'area, in violazione dell'art. 51, co. 2 dell'indicato decreto legislativo.

Fatti accertati in C.da Granieri di Caltagirone il 13.10.2001, commesso da epoca successiva e prossima al 10.3.1998, data del precedente accertamento. Con la recidiva specifica infraquinquennale per Scalzo Salvatore.

CO (1)

Con sentenza in data 10.4.2004 del menzionato giudice, i suddetti Scalzo furono condannati alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti. A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Catania con sentenza in data 28.2.2005 confermò la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso con unico atto entrambi gli imputati, tramite il loro difensore, il quale denuncia con il primo motivo carenza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto e violazione degli artt.5 cp, 138 e 146 lett.c) d.l.vo 490/99, in quanto l'attività di realizzazione del piazzale incriminato era stata espletata sulla base del nulla-osta rilasciato in data 13.2.2001 dall'Ispettorato Rip.le delle Foreste; inoltre, "l'uso di materiale da riporto avrebbe dovuto essere considerato lecito da parte dei giudici di merito". Quanto alla distanza minima dal corso d'acqua, "il nulla-osta rilasciato non prevedeva alcuna specifica limitazione" né circa l'uso dei materiali, né circa il rispetto delle distanze dalla sponda o dall'alveo del fiume. Su tali basi, il ricorrente sostiene che la C.A. aveva escluso la buona fede degli imputati, che, invece, avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente, in quanto il superamento della distanza di 150 mt. dal torrente avrebbe dovuto essere considerato come *autorizzato*" o, quanto meno, scusato dalla buona fede determinata da un comportamento positivo della P.A. Tutte tali censure sono state già esaurientemente confutate dai giudici di merito e sono, quindi, inammissibili. Infatti, la sentenza impugnata ha univocamente chiarito (pagg.11-12) che l'unica autorizzazione rilasciata preventivamente è costituita dal "*nulla osta rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania in data 13.2.2001 "ai soli fini della tutela idrogeologica"*"; che "*è pertanto di chiarissima evidenza che le opere eseguite dai prevenuti, e descritte in imputazione, non possono in alcun modo ritenersi autorizzate dal citato nulla osta*". I rilievi in tali sensi della sentenza impugnata giustificano la conclusione (pag.12), secondo cui "le segnalate evidenze comprovano la sussistenza non solo dell'elemento materiale, ma altresì dell'elemento psicologico del reato ascritto al capo 1) della rubrica; e sono per altro verso incompatibili (in uno con la pregressa sottoposizione di Scalzo Salvatore a processo penale per identica condotta in precedenza: circostanza che non poteva essere ignorata dal socio e fratello Scalzo Giovanni) con l'asserita buona fede e con la pretesa ignoranza incolpevole degli obblighi di legge.

La Corte ha anche precisato (alle pagg.10-11 della sent.) che "non hanno ovviamente rilievo, ai fini dell'accertamento in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, le autorizzazioni amministrative rilasciate successivamente all'epoca sopra specificata, oltre che relative ad ambiti in buona parte diversi"; esse possono, al più, avere rilievo "sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie".

Di mero fatto, e quindi non consentita in questa sede, è l'ulteriore deduzione secondo cui, l'avanzamento del piazzale verso il corso d'acqua fu causato dalle precipitazioni.

Con il secondo motivo viene denunciata mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt.521, 604 e 178 lett.c) cpp e degli artt.6 e 51 co.3 d.l.vo 22/57, 14 d.l.vo 138/2002, perché, quanto al reato di cui al capo C), "il fatto,

così come ricostruito dal Tribunale e dai giudici di appello, è diverso da quello oggetto di imputazione”, in quanto era stata contestata “la gestione di una discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi o, comunque, l’abbandono e il deposito in modo incontrollato dei rifiuti prodotti dall’azienda”, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto “l’illecito stoccaggio *una tantum* finalizzato alla realizzazione del piazzale”; per contro, i giudici di appello, ignorando il contenuto motivazionale della prima sentenza, hanno affermato che “non vi sarebbe stata né è stata contestata né è stata ritenuta dal primo giudice, alcuna ipotesi di stoccaggio dei materiali in questione, bensì, ..., l’abbandono e/o il deposito incontrollato degli stessi”. La censura, anche a voler prescindere dalle segnalate discrasie, è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo pacifico che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (artt.516 e 522 cpp) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato; ne deriva che le norme citate non vanno interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, per cui non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. E nel caso in esame non è dubbio che gli imputati, comunque, abbiano potuto difendersi in modo completo, dal momento che il nucleo essenziale dell’accusa era costituito dalla realizzazione del piazzale di cui si è detto “mediante l’apporto e la compattazione di rifiuti speciali costituiti da scarti di lavorazione per la produzione di mattoni e paletti di cemento e ferro”; risulta chiaro che costituisce mera definizione giuridica la precisazione se i detti apporto e compattazione fossero frutto di gestione di discarica ovvero di stoccaggio o deposito incontrollato di rifiuti.

Decisivo, poi, è rilevare che si è nella specie alla presenza di una contestazione alternativa, la cui onnicomprensiva formulazione comunque consentiva il diritto di difesa degli imputati: l’accusa secondo l’originaria contestazione era infatti quella di avere “realizzato e gestito...una discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, e comunque per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti...”. Una volta avuta la certezza del concreto dispiegamento del diritto di difesa, non può avere rilievo alcuno che sul punto specifico i giudici di appello, ritenendo che non si sia trattato di una discarica, siano andati in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado; si tratta, oltre tutto, solo di una diversa qualificazione giuridica.

In relazione poi alla nozione di rifiuto, il ricorrente rileva che “gli imputati non intesero liberarsi dei mattoni e dei paletti di cemento rotti, ma utilizzarono gli stessi come sottofondo per la realizzazione del piazzale”, per cui esula da tale attività per l’appunto la nozione di rifiuto. Anche tale deduzione è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito ineccepibilmente rilevato che “*il loro disordinato accumulato...nei pressi dello stabilimento al fine (illecito) della realizzazione del o dei piazzali non può in alcun*

 (3)

*modo considerarsi...come riutilizzazione nel medesimo e in analogo ciclo produttivo (tant'è che in epoca immediatamente successiva a quella dell'accertamento i suddetti materiali –definiti rifiuti in cemento nei diversi moduli del “formulario rifiuti” sottoscritti per la ditta Scalzo da Scalzo Salvatore quale produttore/detentore- vengono sistematicamente avviati a discarica comunale autorizzata”).*

Con il terzo motivo viene denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art.734 cp, in quanto le affermazioni sia del primo che del secondo Giudice in ordine al deturpamento delle bellezze naturali non sono suffragate da alcuna relazione tecnica che possa giustificare la decisione. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo, peraltro, evidente che, ai fini della valutazione del deturpamento ambientale, non è affatto necessaria una relazione tecnica. In questa sede è, quindi, sufficiente ribadire che, ai fini della configurabilità del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quanto meno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo. E' indiscutibile che siffatto anche potenziale turbamento, a seguito dei notevoli interventi eseguiti *in loco*, è stato nella specie realizzato, così come ritenuto dai giudici di merito.

Con l'ultimo motivo viene denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione degli artt.157 co.1 n.5, 158 cp, 163, 138 e 146 lett.c) d.l.vo n.22 e 734 cp, in quanto, “atteso che alla data dell'accertamento le opere erano già state eseguite, i reati contestati devono essere considerati prescritti, essendo trascorsi oltre quattro anni e sei mesi dall'esecuzione del fatto”, senza che sulla data di consumazione possa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, avere influenza la data del sequestro preventivo. Anche tale motivo è inammissibile perché si limita alla riproposizione della questione già sottoposta ai giudici di appello e da questi persuasivamente superata. Infatti, la Corte territoriale ha, innanzi tutto, rilevato che i reati non erano prescritti, in quanto “gli stessi, come da imputazione- erano stati accertati il 13.10.2001 e commessi da (e non in) epoca successiva e prossima al 10.3.1998”; che “la data finale non è quindi determinata e, sulla base degli atti, deve ritenersi fissata all'epoca dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP, proprio al fine di impedire il protrarsi delle condotte illecite, il 20.2.2002: ossia in data 13.3.2002, alla quale certamente permanevano la situazione e le attività descritte nel verbale di accertamento”. La deduzione che le opere erano, all'atto del sequestro, già ultimate si pone contro un preciso accertamento dei giudici di merito che, in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere un'assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di mille euro.

P . Q . M .

 (4)



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna <sup>in solido</sup> la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. *escluso*

Così deliberato il 7.11.2007

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO DELLA CANCELLERIA  
(dott. Nicola Donati)

